

**STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE**

**AVV. ALFONSO MARRA**

**GIURISTA LINGUISTA**

ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

IDONEO ALL' ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE HSK DI PECHINO

IDONEO ALL'ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA FRANCESE

DELL'ISTITUTO FRANCESE DI NAPOLI "LE GRENOBLE"

SPECIALISTA IN DIRITTO CIVILE PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

SPECIALIZZATO IN PROFESSIONI LEGALI PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO

PERFEZIONATO IN DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA APPLICATO PRESSO L'UNIVERSITA'

DEGLI STUDI DI SALERNO

CORSISTA DI LINGUA OLANDESE PRESSO L'UNIVERSITA' DI UTRECHT

INTERPRETE E TRADUTTORE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI NAPOLI

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO E PERITO IN MATERIA PENALE IN QUALITA' DI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE**

PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI

INTERPRETE E TRADUTTORE DI LINGUA **TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI NAPOLI

**ASSISTENZA LEGALE ANCHE IN LINGUA TEDESCA, CINESE, GRECA, INGLESE, FRANCESE**

**TELEFONO: 335 69 48 594**

**E - MAIL : [avvalfonsomarra@yahoo.it](mailto:avvalfonsomarra@yahoo.it)**

**SITO INTERNET: [www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it](http://www.studiolegaleinternazionaleavvocatoalfonsomarra.it)**

**Caso pratico in tema di rigetto del ricorso presentato dalla  
ex moglie per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c.  
della villa di Capri dell'ex marito**

**Atteso che il sequestro conservativo è un provvedimento anticipatorio a carattere cautelare e rientra tra i rimedi volti ad evitare la eventuale infruttuosità di un successivo provvedimento di condanna, rispetto al quale assolve quindi una funzione di carattere strumentale, si fa presente che nel caso specifico esso è improcedibile, inammissibile, illegittimo a tacer d'altro in quanto il sequestro conservativo è inammissibile per mancanza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora.**

Infatti, per la concessione del sequestro conservativo occorre una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione e che ci sia fondato timore di perdere le garanzie del

credito vantato, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.

Nel caso in esame si osserva e si eccepisce:

**a) Mancanza dei presupposti:** quanto al fumus boni iuris si precisa che la legittimazione a richiedere il provvedimento cautelare spetta a chi si pretende creditore, ma occorre che il credito sia attuale e non meramente ipotetico o eventuale.

Nel caso di specie, la ricorrente non è titolare di alcun attuale, valido diritto azionabile e tutelabile secondo il nostro ordinamento giuridico.

Inoltre si ricorda che lo strumento tipico per il soddisfacimento degli eventuali obblighi al mantenimento è quello previsto dall'art. 156 comma 6 c.c.: è, invece, inammissibile il sequestro conservativo che non potrebbe essere seguito dall'introduzione di una corrispondente causa di merito volta alla formazione del titolo esecutivo, in quanto il credito è, appunto, già accertato e sancito nella sentenza di separazione.

Ciò vale a più forte ragione nel caso in esame in cui non vi è stata separazione legale e neppure il divorzio, essendo ancora in corso in Inghilterra il relativo processo.

Diversamente, se in questa sede l'ordinanza del Tribunale inglese, per pura ipotesi di scuola, dovesse essere ritenuta titolo esecutivo valido ed efficace in Italia (ma si ricorda ancora una volta che essa non ha cittadinanza nello Stato italiano per mancanza, a tacer d'altro, all'attualità, di riconoscimento della Corte d'Appello), si ricorda che è inammissibile per mancanza di interesse il ricorso per sequestro conservativo chiesto dalla creditrice, il cui diritto (per il quale venga

invocata la cautela) sia stato già consacrato in un titolo esecutivo giudiziario definitivo (Tribunale Milano – Legnano 14/06/2001; Tribunale Roma 27/11/1996).

Infatti allorquando il creditore sia già munito di un titolo esecutivo giudiziale gli è negata la possibilità di richiedere ed ottenere il sequestro conservativo per difetto di interesse, in quanto il creditore può iniziare immediatamente l'esecuzione o iscrivere ipoteca giudiziale.

Da quanto sopra detto si evince, quindi, che in nessun caso il ricorso de quo può essere accolto.

Si precisa, comunque, che l'autorizzazione a sequestrare i beni del debitore non è compatibile con l'esistenza di un titolo esecutivo che già facoltizza il creditore ad aggredire i medesimi beni (Tribunale Reggio Emilia 03/12/2003, Tribunale Modena – Carpi 07/12/2004).

**Dunque, se l'ordinanza inglese viene considerata titolo esecutivo, essa per quanto sopra detto non può dar luogo al sequestro conservativo; se invece non viene considerata titolo esecutivo, ugualmente non può dar luogo a sequestro conservativo, non solo per mancanza di riconoscimento da parte della Corte d'Appello, ma anche perchè solamente con la sentenza di divorzio (che nel caso specifico ancora non c'è) potrebbero nascere per la ricorrente gli eventuali diritti alle spese legali, all'assegno di mantenimento, agli arretrati, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, ma non potrebbe mai sorgere l'obbligo, a carico del resistente, imposto dal Giudice inglese di pagare una somma “una tantum” senza accordo delle parti per l'acquisto da parte della ricorrente di un appartamento in Inghilterra.**

**b)** Si ribadisce che per la concessione della suddetta misura di sequestro conservativo ante causam occorre una valutazione circa la presumibile fondatezza della pretesa vantata dall'attore.

Si ricorda che la cognizione del fumus boni iuris deve essere circoscritta ad un accertamento delibativo del diritto, fondato sulla ritenuta probabilità della sua esistenza.

Come giustamente ha affermato la Giurisprudenza sia di merito che di legittimità, l'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del periculum in mora e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato sia del fumus boni iuris e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione (conforme Appello Firenze 03/03/1967), restando riservato al Giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza ed al suo ammontare (Tribunale Santa Maria Capua Vetere 22/02/2003) con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.

Quanto al periculum in mora si ricorda che questo presupposto non deve dipendere, peraltro, da un apprezzamento soggettivo del creditore, ma deve corrispondere alla realtà oggettiva delle cose.

Si precisa che per la concessione di un sequestro conservativo, occorre la presenza di uno specifico e determinato rischio di perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, cioè la sussistenza di una situazione di pericolo reale ed obiettiva, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, in

modo tale da non soddisfare la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2470 c.c. .

Pertanto colui che chiede l'autorizzazione al sequestro è tenuto a fornire la piena prova della sussistenza della situazione sopra descritta, non potendo il timore del creditore dipendere da apprezzamenti meramente astratti e personali dello stesso, essendo la sommarietà dell'indagine riservata esclusivamente alla valutazione della ricorrenza del diritto cautelando (Tribunale di Bergamo – Sezione Distaccata di Grumello del Monte – ordinanza 01/12/2006).

Un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che il *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito sia da elementi soggettivi desumibili da un comportamento del debitore (il quale, ad es., si renda di fatto irreperibile, ovvero compia ripetuti e ravvicinati atti di alienazione dei propri beni) tale da lasciar presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti tali da rendere verosimile l'eventuale deprezzamento del suo patrimonio, sottraendolo all'esecuzione forzata, non essendo, quindi, necessario che il pericolo consista in un depauperamento in atto del patrimonio del debitore, purchè esso sia desumibile alla stregua degli elementi innanzi indicati (Cass. n. 2081/2002; Cass. n. 13400/2001; Cass. n. 2139/98; Cass. n. 3563/96 Cass. n. 6460/96;

Cass. n. 902/90; Cass. n. 4906/88; Cass. n. 5541/86).

Si precisa che nell'accertamento del *periculum in mora*, il giudice può fare riferimento, alternativamente, tanto a **criteri oggettivi**

(rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito) quanto **soggettivi** (quali il comportamento - processuale ed extraprocessuale - del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio) (conf. 02/2081; Trib. Bologna 22-6-06; Trib. Nocera Inferiore 9-11-05; Trib. Reggio Calabria 25-03-07), senza che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere (98/2139 conf. 98/6042, che come esempi di comportamenti oggettivi della destinataria del provvedimento di sequestro, indica le reiterate alienazioni, il prosciugamento del conto bancario comune, il pervicace ed immotivato rifiuto di presentare il conto della gestione; Trib. Milano 20-1-98, G. mil. 98, 271).

Ne consegue che, laddove il ricorrente **ometta di fornire specifiche indicazioni** circa l'idoneità del patrimonio del resistente a soddisfare il suo credito e stante l'assoluta imprescindibilità del requisito del *periculum in mora* ai fini dell'emissione del provvedimento di sequestro, la sua istanza dovrà essere rigettata (Trib. Reggio Calabria 25-03-07 cit.).

L'atteggiamento soggettivo del debitore deve comunque essere desumibile da **elementi concreti**, tali da lasciare fondatamente presumere che egli ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare il depauperamento del suo patrimonio (Trib. Milano-Lignano 8-1-09, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)).

Non può essere disposto il sequestro conservativo quando non si configura il *periculum* sotto il **profilo oggettivo**, ovvero quando il ricorrente non fornisce prova dell'entità del patrimonio del debitore,

al fine di consentire al giudice il compimento della valutazione di proporzione quantitativa e qualitativa tra tale patrimonio e l'ammontare del credito (Trib. Patti 8-3-06, ord. G. mer. 06, 2181).

Il *periculum in mora* atto a giustificare la concessione di sequestro conservativo può essere desunto soggettivamente dalla **personalità del sequestrando**, dimostrata attraverso i pregressi comportamenti negoziali e processuali, a prescindere dalla carenza di prova circa l'esistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio e circa il compimento di eventuali atti dispositivi concretamente idonei al depauperamento in danno della parte creditrice (Trib. Trani 3-8-95, G. it. 96, I, 2, 758).

Il pericolo di perdere la garanzia del proprio credito deve essere valutato **obiettivamente**, non secondo lo stato d'animo del creditore e deve corrispondere ad una **situazione di pericolo reale**, in cui si concreti la possibilità che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, sì da non soddisfare più la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2740 c.c. (conf. Trib. Milano 20-1-98, G. mil. 98, 271; Trib. Milano-Legnano 8-1-09, [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)); le **mere aspettative** non rientrano nella garanzia di cui all'art. 2740 c.c. e perciò, la possibilità che esse non si avverino è estranea al timore di perdere le garanzie stesse (70/1448; per Trib. Roma 31-10-98, N. dir. 98, 1073, nella valutazione del *periculum* non può tenersi conto del venir meno delle **aspettative di reddito dell'obbligato**).

La circostanza che la parte debitrice si spogli di un bene costituente l'**unico cespite** del suo patrimonio facilmente assoggettabile ad esecuzione forzata non può, in sè, ritenersi sufficiente per integrare gli

estremi del *periculum in mora* previsto quale requisito per l'autorizzazione del sequestro conservativo, qualora possa escludersi, anche in considerazione del contegno del debitore, che l'alienazione sia finalizzata alla sottrazione del bene ad un'ipotetica esecuzione forzata (Trib. Milano 8-7-04, ord., G. it. 05, 574).

Appare evidente che la mera volontà di non aderire alle richieste della ricorrente non valga a costituire prova del periculum richiesto dall'art. 671 c.p.c. .

Diversamente argomentando basterebbe che il convenuto – resistente chiedesse il rigetto delle avverse domande per legittimare la concessione di un sequestro conservativo.

**Inoltre nel caso specifico, come già detto, siamo in presenza di un titolo inglese inesistente per lo Stato italiano per mancanza di riconoscimento.**

**Nè tale riconoscimento ci potrà mai essere, in quanto il suddetto titolo straniero è contrario, a tacer d'altro, ai principi fondamentali dell'ordine pubblico della Repubblica Italiana, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 della Legge n. 218/1995.**

Infatti nessuna pronuncia di altro ordinamento può avere efficacia in Italia se le sue statuizioni ed i suoi effetti siano contrari, nella materia in cui decide e in riferimento agli istituti che applica, a valori irrinunciabili per lo Stato italiano, a cui si chiede il riconoscimento della sentenza.

Dunque, per mancanza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, a differenza di quanto afferma controparte, **non vi sono i presupposti per la concessione del provvedimento richiesto** in quanto:



- il diritto della ricorrente alle suddette somme non è, per quanto sopra detto, non incontestabile ed incontrovertibile;
- non è stato provato il fondato timore di perdere le garanzie patrimoniali in quanto, a differenza di quanto afferma controparte, **in due anni il debitore non ha avuto alcun comportamento sospetto che faccia presumere le intenzioni di trasferire il bene a terzi (dal 2006 ad oggi avrebbe potuto ben vendere il suo bene se solamente lo avesse voluto ed invece non l'ha fatto).**

Se non ha pagato è perchè ritiene, giustamente, di non aver alcun obbligo di farlo, atteso che la moglie per sua stessa ammissione ha sostanze proprie e quindi non ha diritto all'assegno divorzile; e poi perchè ha subito un processo ingiusto in lingua straniera e poi, ancora, perchè non si è concluso in Inghilterra il giudizio di divorzio e, quindi, non è stato ancora accertato con sentenza passata in giudicato **nè l'an nè il quantum**;

- non è stato provato il danno grave ed irreparabile .

La richiesta della ricorrente di inibire la vendita della casa all'ex marito è incostituzionale (per violazione degli artt. 24, 41, 42, 111 della Costituzione) in quanto in mancanza di titolo e di qualsiasi presupposto giuridico blocca le facoltà di disposizione del proprietario.

Ci sia consentita un'ultima considerazione: per quanto riguarda la condanna alle spese processuali di 5.000 sterline, vi è da dire che al termine di un processo-farsa, svoltosi senza l'assistenza di un interprete, in cui l'ex marito ha inutilmente dichiarato più volte di non conoscere la lingua inglese ed il suo avvocato inglese ha dichiarato di non conoscere la lingua italiana, l'ex marito è stato anche condannato a

pagare le spese legali ed anche per queste spese è stato chiesto il presente sequestro conservativo.

Ci chiediamo: ma spese per che cosa, atteso che solo con il giudizio di divorzio, ancora non concluso, si stabilisce l'an ed il quantum dell'eventuale mantenimento e solo con la sentenza che chiude definitivamente il processo il giudice si pronuncia sulle spese anche eventualmente compensandole o addebitandole ad una delle parti?

Si ricorda infatti che la S.C. di Cassazione con la sentenza n° 22251/2007 ha affermato che la disciplina del procedimento divorzile, configurata dalla L.898/70 e successive modifiche è strutturata con le caratteristiche del procedimento contenzioso destinato a concludersi con sentenza, ne discende l'applicabilità della normativa sulle spese processuali di cui agli artt.91 e ss .

Analogo discorso vale per la condanna agli Euro 800 mensili, agli arretrati (20.000,00 Euro), oltre, come già detto, alla iperbolica somma di 400.000 euro, interessi legali e rivalutazione monetaria.

Essendo stata attivata in Inghilterra la procedura di divorzio e non quella di separazione, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ed il relativo riconoscimento in Italia può eventualmente sorgere l'obbligo al pagamento del periodico assegno divorzile di mantenimento, ma non prima.

Dunque non ha alcun fondamento giuridico la condanna del resistente al pagamento del mantenimento mensile, degli arretrati, oltre che delle spese legali e della somma una tantum di 400.000 euro, interessi legali e rivalutazione monetaria ed **il presente ricorso per sequestro conservativo ante causam deve essere respinto.**

**Pertanto è stato rigettato il ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. dell'immobile sito in Capri fino a concorrenza della somma di 400.000 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ricorso presentato dalla ex moglie creditrice nei confronti del marito.**

**E' scritto testualmente nell'ordinanza di rigetto del Tribunale italiano di ...:**

*<< ... il Giudicante ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento per l'insussistenza nel caso di specie del requisito del periculum in mora, costituito, a dire della ricorrente dal lungo periodo intercorso dalla emissione della ordinanza e dalla persistente inerzia del resistente nell'adempiere agli obblighi derivanti dal predetto provvedimento; dalla consistenza del patrimonio del resistente consistente in un unico immobile di sua proprietà di cui lo stesso potrebbe liberamente disporre in danno della ricorrente considerata, tra l'altro, la sua lontananza dall'Italia.*

*Come è noto, ai fini dell'emissione del chiesto provvedimento cautelare, occorre la sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, laddove il fumus impone la c.d. attualità del credito, ossia che si sia verificato un fatto per il quale appaia verosimile, probabile, l'esistenza di un credito, nel mentre il periculum, seppur non deve necessariamente consistere in una situazione attuale di depauperamento del debitore, deve comunque corrispondere ad una situazione di pericolo reale, in cui si concreti la possibilità*

*che il patrimonio del debitore venga sottratto o diminuito, sì da non soddisfare più la funzione di garanzia assegnatagli dall'art. 2740 c.c. (si veda ad es. Cass. n. 6460/1996).*

*In altre parole il pericolo, il quale legittima la concessione del sequestro, deve derivare da un comportamento dell'obbligato - processuale o extraprocessuale - che renda verosimile il rischio di un depauperamento del suo patrimonio, e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito.*

*Tale periculum può essere desunto - anche alternativamente - sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio (Cass. n. 2081/2002; vedi anche Cass. n. 3563/1996, n. 6460/1996, n. 2139/1998, n. 6042/1998).*

*Orbene, atteso che quindi il pericolo di perdere la garanzia del credito deve essere valutato oggettivamente (v. Cass. n. 6042/1998, n. 6460/1996, n. 902/1990, n. 4906/1988) e non può essere affermato in base alla mera entità del credito, è da sottolineare che nella fattispecie in esame non si ravvisano sufficienti elementi né oggettivi né soggettivi atti a far ritenere verosimile il timore che la garanzia patrimoniale venga*

meno.

*In particolare, con riferimento agli elementi soggettivi, la parte ricorrente non ha provato, come sarebbe stato suo onere, la sussistenza di condotte ascrivibili al resistente che rendano verosimile il rischio di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore di perdere le garanzie del credito. In altre parole, non ha dimostrato, né tanto meno dedotto, il compimento da parte del resistente di atti dispositivi del proprio patrimonio successivamente all'inizio del giudizio in esame e concretamente idonei al depauperamento in suo danno. Non emerge, quindi, quella situazione di pericolo reale, richiesta dalla norma: "pericolo di sottrazione o diminuzione del patrimonio del debitore, sì da poter essere insufficiente a soddisfare il creditore".*

*Il periculum, poi, non può essere nemmeno desunto da elementi oggettivi, valutando la consistenza patrimoniale del resistente in rapporto proporzionale alla presumibile entità del: credito. Quanto, infatti, al presumibile importo del credito risarcitorio, vantato dal ricorrente complessivamente nei confronti del resistente, va osservato che il primo non ha fornito prova dell'entità del patrimonio del debitore al fine di consentire a questo giudice il compimento della valutazione di proporzione quantitativa e qualitativa e l'ammontare del credito. L'insussistenza del periculum in mora rende superfluo esaminare l'esistenza del fumus boni iuris. Per tutti i motivi sin qui esposti ritiene questo Giudice che il ricorso non possa essere accolto >>.*